

## APPROFONDIMENTI NORMATIVI:

### **Gli assistenti educatori per i ragazzi con disabilità che frequentano le superiori: di quale diritto si sta parlando?**

La Sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale ha sancito il diritto pieno ed incondizionato degli alunni con handicap a frequentare le scuole superiori, senza alcuna discriminazione, neppure economica, coi compagni non disabili, e la Legge 104/92 all'articolo 13, comma 3 ha confermato l'obbligo per gli Enti Locali, già espresso dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 per tutti i minorati psico-fisici, "di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali".

La sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale ha ulteriormente ribadito che "il diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale" e che "la fruizione di tale diritto è garantito attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione", misure tra cui si annoverano parimente sia il trasporto con eventuale assistenza da e verso la sede scolastica, sia il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione (la così detta assistenza ad personam).

Recentemente la Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nel suo Parere (576 dell'8/11/2011) espresso in risposta ad un quesito avanzato dal Comune di Marcarla (MN),

<http://www.ledha.it/page.asp?>

[menu1=5&menu2=13&menu3=15&menu4=&notizia=3238&page=1](http://www.ledha.it/page.asp?menu1=5&menu2=13&menu3=15&menu4=&notizia=3238&page=1)

ha dichiarato apertamente che "appare evidente l'intenzione del legislatore nazionale, seguita dal legislatore regionale, di distinguere dai servizi sociali i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione, legando questi ultimi alle competenze in materia di istruzione scolastica. Essi pertanto, per la specialità della previsione normativa finalizzata ad assicurare l'effettività del diritto all'istruzione, non possono essere inseriti nell'ambito dei servizi di integrazione sociale".

Secondo l'ANCI Lombardia, che fa riferimento anche a tale recente parere

([http://www.ledha.it/allegati/LED\\_t2\\_notizie\\_allegati/686/FILE\\_Allegato\\_SCAN6136\\_000.pdf](http://www.ledha.it/allegati/LED_t2_notizie_allegati/686/FILE_Allegato_SCAN6136_000.pdf))

la Regione ha l'obbligo non tanto di fornire pronunciamenti del proprio Ufficio Giuridico (v. Lettera dell'Ass. Rossoni del 7/11/2011

[http://www.ledha.it/allegati/LED\\_t2\\_notizie\\_allegati/685/FILE\\_Allegato\\_Lettera\\_Regione\\_integrazione\\_scolastica.pdf](http://www.ledha.it/allegati/LED_t2_notizie_allegati/685/FILE_Allegato_Lettera_Regione_integrazione_scolastica.pdf)

quanto "di legiferare e di individuare canali di finanziamento per gli enti cui vengono assegnate competenze e funzioni".

Precedentemente molteplici ordinanze del TAR (v. anche l'ultima Ordinanza del Tar di Milano, n. 653 del 14/4/2011

[http://www.ledha.it/allegati/LED\\_t2\\_notizie\\_allegati/615/FILE\\_Allegato\\_ordinanza\\_Tar\\_15.04.2011.pdf](http://www.ledha.it/allegati/LED_t2_notizie_allegati/615/FILE_Allegato_ordinanza_Tar_15.04.2011.pdf))

hanno confermato il dettato legislativo, richiamando sia l'art. 139 del Decreto Legislativo 112/98, sia l'art. 6 della Legge Regionale 19/2007, secondo cui gravano sulla Provincia, in materia di istruzione secondaria superiore, i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità, senza inopportuni "distinguo" tra servizi di trasporto e di assistenza educativa.

A cura del Coordinamento pavese per i problemi dell'handicap